



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22
“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”
IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

AVV. GIOVANNI GENOVA

338-6898957 - 051-556688

avvgenova@hotmail.com

AVVOCATO DEL FORO DI BOLOGNA

VIA SAN FELICE, N. 123 - 40122 - BOLOGNA



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

FONTI NORMATIVE

COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 2 *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (C.D. CARTA DI NIZZA)

ART. 1 *“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”*

ART. 7 *“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,...”*

ART. 9 *“Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”*

ART. 21 *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22
“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”
IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

FONTI NORMATIVE

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (C.D. C.E.D.U.)

ART. 8 *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, ...”*

ART. 14 *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

ART. 1 *“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. ...”*

COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 117 *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

TRATTATO DI LISBONA

ARTICOLO 6 (ex articolo 6 del TUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22 “DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+” IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO COME DIRITTI “TROVATI”

*“Ci sono diritti che sono **creati** dal diritto oggettivo, secondo quel processo di soggettivazione che abbiamo a suo luogo descritto, ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo **trovati** dal diritto oggettivo: sono i **diritti dell’uomo**, che si considerano esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca e che questo si limita a garantire. A differenza di ogni altro diritto soggettivo, la cui esistenza dipende dalla mutevole valutazione dello Stato-ordinamento – mutevole nel tempo e nello spazio, a seconda dei diversi sistemi politici e sociali – i **diritti dell’uomo**, detti anche diritti della persona umana o diritti della personalità, si considerano come **diritti spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive, e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e di garantire.**”*
(...) *“Ad essi la nostra Costituzione fa riferimento nell’art. 2: << la Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell’uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità >>. Questo loro carattere di **inviolabilità** ha un duplice referente: sono diritti dell’uomo inviolabili da parte della **pubblica autorità**, nell’esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie; sono inoltre diritti dell’uomo inviolabili da parte degli **altri uomini**, nell’ambito dei rapporti fra privati.”*

FRANCESCO GALGANO – *DIRITTO PRIVATO*, Terza Edizione, Padova, 1985, pagg. 84-85.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22
“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”
IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 13 DEL 03.02.94

Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il **diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto** e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 161 DEL 24.05.85

Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche **sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.**



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22
“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”
IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA DISFORIA DI GENERE E LA LEGGE 164/82
“NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO”

La “**DISFORIA DI GENERE**” o il “**DISTURBO DELL’IDENTITÀ DI GENERE**” è l’espressione usata dalla medicina per descrivere una **forte e persistente identificazione di un soggetto con il sesso opposto a quello biologico**.

La **legge 164/82**, mantenendo il tradizionale “binarismo sessuale” consente alle persone con diagnosi di “disforia di genere” che sotto il controllo medico e psicologico si siano sottoposte ad un percorso di transizione (anche di tipo ormonale, con estrogeni o testosterone) che abbia inciso sui “caratteri sessuali secondari” di ottenere dal **Tribunale** prima l’**autorizzazione all’intervento chirurgico** di rettifica dei caratteri sessuali primari e poi la **rettifica del nome e del genere** sui registri di stato civile e **su tutti i documenti**. **La rettifica anagrafica non ha effetto retroattivo**.

E’ stata valutata conforme alla nostra costituzione dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 24.05.85** secondo cui “*è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982 in riferimento agli art. 2 e 32 cost., poiché gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute anche psichica, devono ritenersi leciti*”.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA MODIFICA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2011 NORME IN MATERIA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE

Come lucidamente sostenuto dal TRIBUNALE DI SALERNO, 1° Sezione Civile, con sentenza 4296/16 del 15.07.16, **a fronte di una originaria formulazione dell’art. 3 della Legge 164/82, che “articolarla il provvedimento in due fasi, assegnando all’intervento chirurgico la valenza di presupposto preliminare per la successiva rettifica dell’atto di stato civile, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza autorizzativa”, “il DLGS 150/2011 ha diversamente regolato il procedimento, abrogando in toto l’art. 3 – mediante l’art. 34 comma 39, lettera c) – e limitandosi a trasporre nell’art. 31 la norma che ancora prevede che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. Nulla dispone circa una necessaria fase di verifica” la quale “oltre che dar luogo ad un dispendio di attività processuale tutt’altro che evitabile, non appare necessaria”.**

Pertanto l’orientamento costante della giurisprudenza di merito ritiene che **non sia più necessaria una doppia fase del giudizio** e che sia **possibile ottenere, all’interno di un medesimo procedimento, sia l’autorizzazione all’intervento chirurgico di demolizione degli organi sessuali primari, sia la rettificazione anagrafica**, senza attendere l’avvenuta esecuzione del primo per poter dichiarare la seconda.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL'UNICITÀ DEL PROCEDIMENTO

Al momento non esistono delle sentenze della Corte di Cassazione che, in funzione nomofilattica, affermino il principio della unicità del procedimento anche quando il Tribunale sia chiamato ad autorizzare l'intervento chirurgico demolitivo e insieme la rettificazione anagrafica, ma **esiste un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco delle corti di merito**, diffuso a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale, **che vede come assolutamente legittimo e condivisibile procedere, con un'unica sentenza**, sia alla autorizzazione dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, sia, contestualmente, alla rettifica del sesso anagrafico, in quanto *“in presenza di una persona che già presenta marcati caratteri”* del sesso opposto *“attendere l'intervento chirurgico per procedere al cambiamento del nome costituirebbe un enorme pregiudizio non più in linea con gli ultimi arresti giurisprudenziali attesa l'importanza che il nome riveste nella individuazione e qualificazione del soggetto”* (Tribunale di Padova, 1° Sezione Civile, sentenza 3114/16).

Fra tutte vedasi TRIBUNALE DI BARI, 1° Sez. Civ., n. 5467/15 del 14.12.15, TRIBUNALE DI MODENA, 2° Sez. Civ., n. 230/16 pubbl. 03.02.16, TRIBUNALE DI SAVONA, n. 357/16 del 30.03.16, TRIBUNALE DI LUCCA, n. 1347/16 del 06.06.16, TRIBUNALE DI CASSINO, n. 976/16 del 13.07.16, TRIBUNALE DI SALERNO, 1° Sez. Civ., n. 4296/16 del 15.07.16, TRIBUNALE DI VITERBO, n. 923/16 del 16.08.16, TRIBUNALE DI VICENZA, n. 1358/16 del 04.10.16, TRIBUNALE DI PADOVA, 1° Sez. Civ., n. 3114/16 pubbl. 16.11.16, TRIBUNALE DI VERONA, n. 3043/16 del 19.11.16, TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, 1° Sez. Civ., n. 1503 pubbl. 23.11.16, TRIBUNALE DI LIVORNO n. 1554/16 pubbl. 24.12.16, TRIBUNALE DI ROMA, 1° Sez. Civ., n. 6734/17 pubbl. 04.04.17, TRIBUNALE DI MILANO, 1° Sez. Civ. n. 4090/17 pubbl. 10.04.17, TRIBUNALE DI PERUGIA, 1° Sez. Civ., n. 116/18 pubbl. 23.01.18, TRIBUNALE DI TRANI n. 379/18 pubbl. 14.02.18, TRIBUNALE DI BOLOGNA, 1° Sez. Civ., n. 1753 del 03.08.17, n. 3146/18 del 11.12.18 e n. 308/19 del 06.02.19.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22 “DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA SENTENZA CORTE CASSAZIONE 15138/2015

Con sentenza depositata il 20.07.15 la Corte di Cassazione ha affermato che è necessario un bilanciamento tra l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche da un lato e il diritto al rispetto della dignità personale e della personalità degli individui che vieta di rendere obbligatori trattamenti ingiustificati e discriminatori.

Per la rettificazione anagrafica non è pertanto obbligatoria la preventiva totale o parziale demolizione dei caratteri sessuali anatomici primari, ma il rigoroso accertamento giudiziale del completamento del percorso individuale di transizione, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalle persone richiedenti, incidenti sui caratteri sessuali secondari, accompagnati eventualmente da accertamenti tecnici d'ufficio, volti ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.

Sostiene in merito la Cassazione che *“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”*



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 221/2015

Con sentenza 221/15 la Corte Costituzionale, basando la sua decisione sul “*riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto alla identità personale*” ha condiviso l’orientamento della Cassazione, ritenendo che “*Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.*”

“*La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettifica-zione (...), ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.*”



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Nel **caso X.Y. contro Turchia del 10.03.15**, la Corte di Strasburgo ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Convenzione EDU), nella normativa turca, che condizionava all’epoca il cambiamento di sesso alla incapacità di procreare intervenuta a seguito di un trattamento chirurgico di sterilizzazione.

La Corte Europea ha statuito che l’appartenenza del diritto all’identità di genere al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale impone di ritenere che ogni persona transessuale possa scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento della suddetta identità e, conseguentemente, il momento conclusivo di tale percorso che, in quanto profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali ed attinente alla sfera più esclusiva della personalità, deve essere frutto di un processo di autodeterminazione non standardizzabile”



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA SCELTA DEL NOME DI ELEZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3877 del 17.02.2020, sulla base dell’insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona (Corte Costituzionale n. 120 del 11.05.01), **ha ritenuto che** *“il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione della attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”*.

Già il TRIBUNALE DI VENEZIA, con sentenza n. 355 del 30.01.15, aveva ritenuto che il nome con il quale la persona interessata è necessario ed opportuno che continui ad essere identificata anche in futuro, una volta intervenuta la rettificazione anagrafica, deve essere *“il nome con il quale il medesimo è conosciuto nel mondo esterno”*.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22
“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”
IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA

I PRESUPPOSTI

REAL LIFE TEST: è un periodo particolarmente delicato previsto dai protocolli medici quando la persona transessuale ritenga di aver definitivamente compreso la propria identità sessuale e decida di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Consiste in un periodo in cui la persona vive in tutto e per tutto come se appartenesse all'altro sesso biologico (la giurisprudenza ritiene debba durare almeno sei mesi).

CURA ORMONALE E INTERVENTI CHIRURGICI NON DEMOLITIVI DEGLI ORGANI RIPRODUTTIVI: la persona interessata deve aver adeguato al sesso di elezione i propri caratteri sessuali secondari (ove questo risultasse necessario), anche attraverso la cura ormonale ed interventi medici e chirurgici (meglio) sotto il solo controllo medico, che non necessitino autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, quali ad esempio epilazione laser, mastoplastica additiva o riduttiva, eliminazione del pomo d'Adamo, modifica delle corde vocali.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA

OGGETTO DI VERIFICA DA PARTE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale deve verificare che la persona richiedente ① **non è affetta da patologie mentali**, ② **ha piena consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettiva**, ③ **vive una situazione psicologico-sociale per la quale risulta oggettivamente urgente ottenere la rettificazione dei dati anagrafici**, necessaria ad evitare il notevole danno biologico da stress causato dalle inevitabili subende discriminazioni, dovute alla non conformità dei documenti di identità al suo aspetto esteriore e al suo profondo sentire, ④ **si trova in avanzato stato di transizione**, conducendo da tempo una vita nel sesso di elezione e ⑤ **la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria, definitiva e ben maturata nel tempo**.

(sentenza n. 4090/17 del TRIBUNALE DI MILANO, 1° Sezione Civile, pubblicata il 10.04.17 e quella n. 1554/16 del TRIBUNALE DI LIVORNO, Sezione Civile, pubblicata il 24.12.16)



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA

NORME PROCESSUALI

- competenza del Tribunale collegiale del luogo di residenza dell'attore,
- notifica dell'atto di citazione al Pubblico Ministero, coniuge o parte dell'unione civile e figli se esistenti (non all'ufficiale di stato civile - Tribunale Venezia, sentenza 24.09.14),
- applicazione del rito ordinario di cognizione (in realtà, se l'atto introduttivo è ben fatto e viene prodotta una documentazione completa, tutto si esaurisce in una sola udienza davanti al Giudice Relatore, che poi riferisce in camera di consiglio al Collegio, che emetterà la sentenza),
- doppia domanda (richiesta di rettificazione anagrafica + di autorizzazione all'intervento chirurgico sugli organi sessuali primari, se ritenuto opportuno dalla persona interessata),
- accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica ed eventualmente di autorizzazione all'intervento chirurgico effettuato con sentenza, la quale non ha effetto retroattivo.
- ordine inserito in sentenza all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di rettificazione del sesso e del nome sotto forma di “annotazione” apposta sull'atto di nascita,
- la sentenza va fatta passare in giudicato (normalmente mediante la notifica della stessa alle altre parti in giudizio, per far decorrere il termine breve di 30 giorni, anziché quello lungo di 6 mesi)



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA

SUCCESSIVA ATTIVITA' “AMMINISTRATIVA”

- la cancelleria del Tribunale, una volta accertato il passaggio in giudicato, trasmette la sentenza al comune di nascita (*rectius* il comune ove è stato formato l'atto di nascita),
- il comune di nascita annota la rettificazione anagrafica e il nuovo nome e ne dà notizia al comune di attuale residenza della persona interessata,
- il comune di residenza emette la nuova carta di identità elettronica, con l'indicazione del nuovo codice fiscale (ove venga emessa una carta d'identità cartacea, il codice fiscale va chiesto alla Agenzia delle entrate competente per territorio di residenza),
- ove non venga recapitata direttamente, va chiesta all'AUSL la nuova tessera sanitaria,
- pur non avendo la sentenza effetto retroattivo, a seguito della introduzione della normativa in materia di privacy, la persona interessata ha diritto a vedersi sostituiti i diplomi conseguiti (maturità e laurea).

con provvedimento del 15.11.12 n. 341, il Garante per la protezione dei dati personali infatti ha prescritto “*alle università, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, che, sia nelle certificazioni rilasciate in conformità alla legge, sia nella predisposizione dell'ulteriore*



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

documentazione richiesta dall'interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea prevedano, nell'ambito dell'autonomia ad esse attribuita dall'ordinamento, l'adozione di idonei accorgimenti e cautele, anche similari a quelli sopra prospettati, al fine di non riportare in tale documentazione elementi idonei a rivelare l'avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso -per effetto di una sentenza del tribunale passata in giudicato- ed il nome originario dell'interessato, a salvaguardia del suo futuro inserimento nei rapporti sociali e lavorativi, fermi restando gli obblighi di conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che contiene i dati personali dell'interessato con il sesso e il nome originario”

- con diverse motivazioni l'INPS è stato condannato dal Tribunale di Torino (con ordinanza 13.5.2015 della VII sezione civile) a correggere l'estratto conto di una persona transessuale affinché tutti i documenti, anche relativi a periodi precedenti la sentenza di rettificazione di sesso, riportassero le nuove generalità.

Per il Tribunale “la cui ratio dell'art. 5 della Legge n. 164/82 è evidentemente quella di escludere possibili confusioni nella redazione dei certificati dello Stato Civile, nonché discriminazioni del soggetto che ha mutato sesso, il quale, di fronte a terzi, figurerà, di conseguenza, unicamente con le generalità corrispondenti al nuovo sesso assunto.”



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA

DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE IN TRIBUNALE

- estratto autentico dell'atto di nascita, certificato di residenza, stato di famiglia, estratto dell'atto di matrimonio (se la persona è sposata, separata o divorziata o unita civilmente), certificati di nascita dell'eventuale prole,
- relazione dello psicologo o psichiatra che diagnostichi la disforia di genere (alcuni tribunali richiedono che sia redatta da una struttura pubblica o convenzionata, in questi casi, ove lo psicologo di fiducia operi in libera professione. è necessaria una relazione redatta da un clinico su carta intestata della struttura),
- relazione dell'endocrinologo che, sulla base della diagnosi di disforia di genere, prescriva le cure ormonali (alcuni tribunali richiedono che sia redatta da una struttura pubblica o convenzionata),
- certificati / cartelle cliniche / ricevute di pagamento relativi alle cure o agli interventi di adeguamento eseguiti sulla persona interessata e sui suoi organi sessuali secondari quali ad esempio epilazione laser, mastoplastica additiva o riduttiva, eliminazione del pomo d'Adamo, modifica corde vocali,
- documentazione attestante l'utilizzo del nome di elezione nelle relazioni sociali (ad esempio copia del libretto universitario elettronico con carriera alias, tessere di palestre o biblioteche, corrispondenza epistolare o email con datori di lavoro, clienti e terze persone in genere, anche amici o parenti, diplomi di corsi o attestazioni simili).

ATTENZIONE: ove la documentazione medica prodotta dovesse risultare insufficiente il Tribunale può disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulla persona interessata con notevoli spese a suo carico.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ove la persona interessata versi in una situazione economica tale per cui il suo reddito lordo risulti inferiore alla somma di € 11.746,68 (somma adeguata annualmente con decreto ministeriale) può chiedere di essere ammessa al Patrocinio a Spese dello stato.

Trattandosi di un diritto personalissimo, diversamente dagli altri casi ordinari, il suo reddito non si somma a quello dei familiari conviventi per la verifica dell'esistenza del requisito.

La domanda va presentata all'Ordine degli avvocati esistente presso il Tribunale competente per territorio e va scelto un difensore inserito nelle relative liste di avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato (anche di un Foro diverso).

Al momento della precisazione delle conclusioni (al termine del processo, quando si ripete definitivamente al Giudice Relatore di rettificazione anagrafica con o senza quella di autorizzazione all'intervento chirurgico) la domanda va riproposta al Giudice, accompagnata da una autocertificazione relativa ai redditi maturati nel periodo trascorso successivamente alla prima istanza. Ove i requisiti di reddito fossero venuti meno, l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato viene revocata.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

EFFETTI SUL RAPPORTO DI CONIUGIO

Il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica, ai sensi dell’art. 4 della Legge 164/82, **provoca lo scioglimento del matrimonio** civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso ovvero, ai sensi dell’art. 1 comma 26 della legge 76/16, lo scioglimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso.

A seguito della sentenza 170/14 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito il diritto di tali coniugi, ove lo richiedano, di *“mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”*, il Parlamento ha stabilito, con la **legge 76/16 sulle unioni civili** che *“alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”*.

La giurisprudenza è divisa circa l’automaticità dello scioglimento del matrimonio a seguito della sentenza di rettificazione anagrafica. Alcuni hanno ritenuto che l’ufficiale di stato civile sia legittimato ad annotare lo scioglimento anche senza una corrispondente pronuncia della Autorità Giudiziaria (Corte d’Appello di Bologna 18.05.11), altri che sia sufficiente proporre la relativa domanda all’interno del giudizio di rettificazione (Tribunale di Fermo 28.02.96), altri che per lo scioglimento del matrimonio sia necessario un autonomo giudizio di divorzio (Tribunale di Torino, 2016), altri ancora che mancata domanda di scioglimento, anche in caso di contumacia del coniuge, comporti l’automatica trasformazione del rapporto in una unione civile (Tribunale di Roma 02.09.16).



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

RETTIFICA DI SESSO DI ENTRAMBI I CONIUGI

TRIBUNALE DI GROSSETO 03.10.19 N. 740

Secondo il Tribunale di Grosseto, non essendovi nessuna disciplina espressa per il caso in esame, è possibile colmare l'apparente vuoto normativo attraverso una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina vigente.

Considerato che ① la norma sopra richiamata, che prevede lo scioglimento automatico del matrimonio, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore, ② oggi la legge sulle unioni civili prevede che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ne consegue che, **nel caso di rettifica di attribuzione di sesso di entrambi i coniugi, l'unico modo per tutelare il diritto all'unità familiare delle parti e dare rilievo alla volontà di non vedere annullato il pregresso vissuto della coppia è la conservazione del matrimonio, posto a base della loro famiglia, la cui tutela è interesse primariamente perseguito dall'ordinamento, che di certo esprime un favor per la conservazione del matrimonio.**



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

EFFETTI DELLA SENTENZA SUL RAPPORTO CON LA PROLE

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO P.V. C. SPAGNA, DECISIONE DEL 30 NOVEMBRE 2010

Non costituisce violazione dell’art. 14 della Convenzione l’adozione di un regime di regolamentazione del diritto di visita tra il padre ed il figlio minore, in caso di separazione dei coniugi, che in ragione dell’instabilità emotiva del padre conseguente all’avvio di un percorso di mutamento di sesso – e non in ragione della transessualità in sé e per sé considerata -, assicuri un graduale adattamento del minore alle mutate circostanze familiari attraverso visite monitorate dal servizio sociale

TRIBUNALE DI TORINO (VII SEZIONE CIVILE, DECR. 9102/2015)

"Agli aspetti collegati alle problematiche di identità sessuale di un genitore non consegue automaticamente la preclusione all'affidamento condiviso dei figli, dovendosi, a tal fine, adottare soluzioni fondate sulla qualità del legame affettivo sulle competenze genitoriali concretamente dimostrate; detto in altre parole le problematiche di cui trattasi ove non comportino pregiudizio per la prole non sono di per sé ostacolo all'affidamento condiviso".

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza in tema di omosessualità di uno dei due genitori, nonché la Cassazione n. 601/2013, ritenendo che i medesimi principi possano essere applicati anche nel caso di genitore transessuale.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

L’AFFIDO DI MINORI AL CONIUGE OMOSESSUALE

Nel gennaio del 2013 la **CORTE DI CASSAZIONE** si è trovata ad affrontare un caso di questo genere. Un bambino, figlio di un padre di religione musulmana e di una madre ex tossicodipendente (che nel frattempo aveva intrapreso una relazione sentimentale ed una convivenza con un’operatrice della propria comunità di recupero) viene affidato in via esclusiva alla madre dal Tribunale per i Minorenni, sulla evidenza del comportamento violento del padre che aveva aggredito la convivente della madre e dell’interruzione di fatto dei rapporti con il figlio, nonostante l’intervento dei servizi sociali. Il padre ricorre contro questa decisione deducendo che l’inserimento della minore all’interno di una famiglia formata da due donne può compromettere la crescita psicologica ed educativa del minore.

La **CORTE DI CASSAZIONE**, con **SENTENZA N. 601/13 DEL 11.01.13** è lapidaria: conferma l’affido esclusivo alla donna e afferma che **ritenere che possa avere ripercussioni negative l’inserimento di un minore in una «famiglia» «composta da due donne legate da una relazione omosessuale» appare frutto di un «mero pregiudizio».**

La Corte di Cassazione ha così riconosciuto alle coppie gay e lesbiche che danno le adeguate garanzie, la possibilità di allevare minori, in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’orientamento sessuale dei due genitori comporti un condizionamento per l’equilibrato sviluppo di un minore.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

Tale orientamento giurisprudenziale è in linea con l'ampio concetto di legame familiare, richiamato dalla CARTA DI NIZZA, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull'orientamento sessuale e con l'evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani.

Con SENTENZA 21.12.1999 della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI la SALGUEIRO DA SILVA VS PORTOGALLO, la Corte infatti aveva già stabilito che **porre alla base di una decisione circa la custodia di un figlio l'orientamento sessuale di uno dei genitori costituisce un'interferenza ingiustificabile con la vita privata del genitore e configge con l'adozione di una decisione unicamente nel reale interesse della prole.**

Costituisce infatti violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 qualunque discriminazione non abbia una oggettiva e ragionevole giustificazione e cioè che non persegua un obiettivo legittimo o se non vi sia una relazione di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e l'obiettivo che si intende raggiungere.

E' stata considerata ingiustificata la valutazione della Corte di Appello di Lisbona secondo il contesto familiare paterno, caratterizzato dalla convivenza tra due uomini, non era l'ambiente più salutare per lo sviluppo psicologico e sociale di un fanciullo, considerato il modello predominante, e pertanto la figlia dovesse avere la possibilità di crescere in una “famiglia portoghese tradizionale” che non corrispondeva chiaramente al modello di vita scelto dal padre. La situazione di anormalità in cui la bambina si sarebbe trovata vivendo in un contesto del genere costituiva, ad avviso del giudice portoghese, una violazione dei diritti della minore secondo ciò che viene stabilito dalla “*natura umana*”.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22

“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

EFFETTI DELLA SENTENZA SUL RAPPORTO CON LA PROLE IN CASO DI ADOZIONE

CORTE D'APPELLO PERUGIA, SENTENZA 11.02.98

(CONFERMA TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA, SENTENZA 22.07.97)

Il controllo giurisdizionale volto alla dichiarazione di idoneità dei coniugi all'adozione internazionale non è destinato a riscontrare una sessualità normale ed adeguata dei coniugi, ma è limitato ad accertare la loro capacità d'amore e di altruismo verso un bambino straniero in stato di abbandono, cioè ad appurare la sussistenza della loro capacità oblativa, della loro reale potenzialità affettiva verso un minore straniero senza famiglia; una volta verificati tali presupposti, deve di conseguenza essere accolta la domanda di un coniuge che – soggetto transessuale nato donna – abbia vissuto dolorosamente la discordanza fra sesso biologico e genere biologico, realizzando l'arduo progetto di acquisire l'identità di genere desiderata (quella maschile), diversa da quella originaria; ritenuto che le indagini e gli accertamenti richiesti al tribunale dei minori dagli art. 6 e 30 l. n. 184 del 1983 non possono riguardare l'effettività e la funzionalità dell'esercizio del sesso e, nel caso di marito transessuale adeguatosi sul piano medico-chirurgico ed anagrafico ai dettami della l. n. 164 del 1982, la reale funzionalità dell'adeguamento del sesso biologico al sesso psichico, **va concessa pertanto l'idoneità all'adozione internazionale ad una coppia, il cui componente maschile sia un transessuale pienamente osservante della l. n. 164 cit., qualora entrambi i coniugi presentino certi, evidenti e spiccatissimi tutti i requisiti, ex art. 6 e 30 l. n. 184 del 1983, necessari per garantire al minore adottando un'assistenza materiale e morale di prim'ordine ed una felice evoluzione fisiopsichica.**



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22
“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”
IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE
I MINORI IN TRANSIZIONE

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA 11.03.11

L'intervento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali richiesto nell'interesse del figlio minore rientra nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psico-fisica con la conseguenza che quando esso deve essere espletato vige il principio della rappresentanza dei genitori; ne consegue che **i genitori possono essere autorizzati a prestare il proprio consenso al trattamento per l'adeguamento dei caratteri sessuali del figlio minore; sussiste l'imprescindibile esigenza di audizione personale del minore.** (conforme **TRIBUNALE DI FROSINONE, sentenza 25.07.17**, difforme l'ormai datata **TRIBUNALE DI CATANIA, SENTENZA DEL 12.03.04**, secondo cui è inammissibile per mancanza di legittimazione attiva l'azione per la rettificazione di sesso proposta da un minore in quanto privo della capacità di agire; egualmente inammissibile è l'azione proposta dal genitore esercente la potestà trattandosi di azione strettamente personale).

TRIBUNALE DI GENOVA, SENTENZA 17.01.19

L'intervento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali richiesto nell'interesse della figlia minore e la conseguente rettificazione anagrafica è legittimato dalla applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato) che espressamente prevedono che, ove si tratti di una persona di minore età, questa abbia il diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'art. 1 comma 1 e che il consenso informato al trattamento sanitario del minore debba essere espresso dagli esercenti dal responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità ed avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22 “DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

LA RICHIESTA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA DEL 17 LUGLIO 2000

La normativa italiana di cui alla legge 164/82 è espressione del diritto fondamentale al rispetto dell'identità sessuale; per conseguenza è **contraria all'ordine pubblico internazionale a norma dell'art. 16 della legge 218/95 la normativa straniera che non ammetta l'adeguamento dei propri caratteri sessuali** al fine di assicurare quei valori di dignità e libertà della personalità umana che devono essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie o apparentemente anomale, valori che superano i confini della territorialità e possono e debbono essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive; **ne consegue che deve essere accolto il ricorso presentato da un cittadino proveniente da Paese (Perù) che non ammette il mutamento di sesso.**

LA RICHIESTA DI ASILO POLITICO DA PARTE DELLO STRANIERO IN TRANSIZIONE

TRIBUNALE DI TREVISO 1° SEZ. CIV. SENTENZA DEL 10.11.2008

Al fine del riconoscimento del diritto d'asilo a norma dell'art. 10 Cost. deve essere accertata la mancanza di libertà democratica cd. “istituzionalizzata”, che dipenda cioè direttamente da leggi dello Stato che impediscano o comprimano i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo; **la presenza di situazioni contingenti, che pure incidano sulle condizioni di vita delle persone transessuali, in conseguenza di fenomeni di criminalità diffusa e radicata, rese tali dall'impossibilità o difficoltà per lo Stato di tenere sotto controllo organizzazioni criminali, non è ragione sufficiente per la concessione del diritto d'asilo** (fattispecie relativa alla Colombia).



CONVEGNO NAZIONALE RETE LENFORD 25.03.22
“DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIGNITÀ DELLE PERSONE LGBTI+”
IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE

**RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DOPO INTERVENTO CHIRURGICO NON
AUTORIZZATO**

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA DEL 5 OTTOBRE 2000

L'art. 1 l. n. 164 del 1982 prevede che la rettificazione dell'attribuzione del sesso si attua anche in forza di giudicato attestante la sussistenza di un sesso diverso da quello attribuito nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali; **l'atto di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri sessuali non è né presupposto processuale, né condizione dell'azione diretta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso; ne consegue che il giudice può** – alla luce anche di Corte cost. n. 161 del 1985 e tenuto conto che la modificazione chirurgica del sesso originario effettuata a fini terapeutici non è di per sé illecita – **accogliere la domanda allorché il trattamento medico – chirurgico sia stato effettuato prima che l'interessato avanzasse richiesta di rettificazione, accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui alla l. n. 164 del 1982.**

CONFORMI TRIBUNALE DI VICENZA, sentenza 02.08.00, TRIBUNALE DI SALERNO 05.03.98, TRIBUNALE DI PISTOIA, sentenza 24.05.96, CORTE D'APPELLO DI GENOVA, sentenza 23.04.90.

DIFFORME TRIBUNALE DI BRESCIA, sentenza 27.12.04 (pres. Macca, est. Munaro)

Poiché il trattamento medico-chirurgico diretto all'adeguamento dei caratteri sessuali richiede inderogabilmente la preventiva autorizzazione giudiziale, la domanda di mutamento anagrafico proposta successivamente all'esecuzione di intervento chirurgico non autorizzato deve essere respinta.